# ACCORDO AZIENDALE

In Roma, presso la segreteria nazionale Fisascat in via del Mille 56 in data 22 giugno 2016 sono presenti :

- Per l'Associazione Medici Senza Frontiere Onlus, nella qualità di direttore generale e rappresentante legale il Dott. Eminente Gabriele, assistito dal Consulente del lavoro Dott. Enzo De Fusco;
- FISASCAT-CISL, segretaria nazionale rappresentata da Ferruccio Fiorot
- FISASCAT-CISL - Roma e Lazio, nella persona del Segretario territoriale Carlo Costantini
- i rappresentanti aziendali Pierfrancesco Drago e Federica Nogarotto.

**PREMESSO CHE**

- MEDICI SENZA FRONTIERE è una associazione umanitaria internazionale (d'innanzi per scopi di brevità anche "MSF") che assiste con medicina d'emergenza popolazioni colpite da guerre, epidemie, malnutrizione o catastrofi naturali ed interviene per curare le persone vittime di discriminazioni o escluse dall'assistenza sanitaria.
- MSF persegue i propri obiettivi di assistenza dei bisognosi organizzando missioni umanitarie in diversi paesi del mondo attraverso la predisposizione e l'organizzazione di strutture ospedaliere mobili.
- Nell'ambito di tali strutture vengono svolte diverse tipologie di attività mediche, anche di natura chirurgia, consulenza prenatale, nonché attività di supporto a quelle mediche che posso essere dalle più generiche alle più specializzate come, ad esempio, coordinatori di struttura, addetti all'amministrazione, ingegneri o specialisti per il trasporto, ingegneri e architetti per le costruzioni, gestione del personale (sia amministrazione che risorse umane) e delle finanze, gestione delle acque, sterilizzazione dei locali eccetera.
- Attualmente tali missioni sono regolate mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- L'Associazione intende modificare il proprio assetto gestionale introducendo una modalità organizzativa che presuppone, per la generalità dei lavoratori impiegati nelle missioni umanitarie, il riconoscimento di maggiori tutele attraverso l'avvio di rapporti di natura subordinata.
- Le predette missioni hanno una durata variabile e ripetute nel tempo, in relazione ai bisogni contingenti, che non possono essere soddisfatte con le attuali regole previste dal D.Lgs. n. 81/2015.
- MSF applica al proprio personale di sede il CCNL per "i dipendenti del terziario distribuzione e servizi" – confcommercio sottoscritto il 30 marzo 2015.

- Il personale MSF, in considerazione delle attività richieste del tutto uniche e peculiari, svolge la propria attività in assenza di formazione specifica. Per questo motivo, per un periodo limitato di tempo, si rende necessaria una fase di formazione diretta sul campo finalizzata ad acquisire le competenze dei compiti affidati per finalità specificamente umanitarie.

**CONSIDERATO CHE**

- Il carattere temporaneo delle missioni, che possono avere durata variabile, unito all'imprevedibile sviluppo dello stesse, rendono necessaria l'individuazione di strumenti contrattuali flessibili necessari a consentire una gestione del personale coerente con le finalità dell'Associazione;
- Il personale impiegato in tali missioni è, pertanto, chiamato ad eseguire la propria prestazione lavorativa in modo imprevedibile, con caratteristiche uniche anche in riferimento all'orario di lavoro ed alle sedi di esecuzione della prestazione;
- L'organizzazione sindacale dopo aver preso atto delle particolarità delle missioni, ha manifestato la disponibilità ad individuare soluzioni volte a permettere l'azione umanitaria di MSF, ad estendere le tutele dei lavoratori subordinati e a salvaguardare l'occupazione.
- Per quanto precede Le Parti hanno inteso raggiungere una specifica intesa con efficacia generalizzata nei confronti di tutti i lavoratori interessati, finalizzata alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro e si danno atto che il presente accordo ha efficacia sostitutiva di tutte le norme insistenti sulle medesime materie derivanti dalla contrattazione collettiva e da qualsivoglia istituto normativo connesso nel rispetto dell'art. 8 del DL. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011.

Tanto premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1. Le premesse e le considerazioni costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo troverà applicazione nei confronti del personale assunto a far data dal 1 luglio 2016 destinato a missioni umanitarie nazionali e internazionali e in ogni caso in modo progressivo nel rispetto delle esigenze organizzative. Il presente accordo ha validità ed efficacia per trentasei mesi con tacito rinnovo, salvo disdetta da trasmettersi entro sei mesi dalla scadenza prevista. Il presente accordo trova applicazione anche nei riguardi di società, associazioni o cooperative costituite o da costituire, indipendentemente dalla natura giuridica di esse, controllate o partecipate da MSF attraverso la sottoscrizione di atto di recepimento per adesione del presente accordo.
3. In deroga agli articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato avviati per il personale destinato a missioni umanitarie nazionali e internazionali, in ogni caso, possono avere una durata anche superiore a trentasei mesi. Le parti convengono che non trovano applicazione i limiti temporali previsti dall'art. 21, comma 2 del medesimo decreto.

4. In deroga all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e alle disposizione del CCNL del settore commercio, sono esenti da limiti quantitativi e complessivi, i contratti a tempo determinato avviati per il personale destinato a missioni umanitarie nazionali e internazionali.
5. Al fine di favorire l'occupazione degli operatori umanitari attraverso un contratto di lavoro subordinato, in deroga all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015 e alle disposizione del CCNL applicato, il personale destinato a missioni umanitarie nazionali e internazionali non si computa ai fini di qualsiasi disciplina, nessuna esclusa, di fonte legale e contrattuale.
6. Al personale impiegato nelle singole missioni umanitarie nazionali e internazionali, per le caratteristiche dell'attività svolta in quanto non misurabile o predeterminabile, per l'intera durata della missione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003. MSF riconoscerà un adeguato recupero delle energie psicofisiche, mediante il riconoscimento dei riposi compensativi.
7. Ai fini di ogni istituto contrattuale e legislativo per i lavoratori subordinati impiegati presso le singole missioni umanitarie il luogo di lavoro è definito nella sede della missione per tutta la durata della stessa, come individuata nelle convocazioni del personale o successive variazioni. Al personale impiegato in missioni umanitarie, in ragione della loro strutturale preposizione in luoghi di attività sempre diversi, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 167, 168, 169 e 170 CCNL.
8. Tenuto conto della necessità di una fase di formazione diretta sul campo finalizzata ad acquisire le competenze dei compiti affidati, in caso di prima esperienza di missione umanitaria con MSF e non oltre ai primi 12 mesi di rapporto, tutti i lavoratori impiegati in missione sono inquadrati al 5 livello del CCNL.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, trova applicazione il CCNL per "i dipendenti del terziario distribuzione e servizi" – Confcommercio sottoscritto il 30 marzo 2015.
10. Le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità annuale per monitorare gli effetti della presente intesa ed apportare eventuali modifiche laddove si rendessero necessarie per il sopraggiungere di nuove esigenze umanitarie.

Gabriele Eminente

Ferruccio Fiorot

Carlo Costantini

Pierfrancesco Drago

Federica Nogarotto _____

Enzo De Fusco _____